Dispositivo

1) Le conclusioni dirette all'annullamento della risposta della Commissione europea del 2 agosto 2006, nonché quelle in cui si chiede che il Tribunale voglia ordinarle di comunicare i documenti richiesti sono irricevibili.

2) La decisione della Commissione 13 febbraio 2007, D (2007) 1360, che nega l'accesso ai documenti del caso COMP/M.3543, riguardante l'operazione di concentrazione tra la Polski Koncern Naftowy Orlen SA e l'Unipetrol, che si sono scambiati la Commissione e le parti notificanti e la Commissione e i terzi, nonché l'accesso ai documenti interni e ai pareri giuridici emessi in tale caso, è annullata.

3) La Commissione è condannata alle spese.

4) Il Regno di Svezia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Danimarca, nonché la Polski Koncern Naftowy Orlen sosterranno ciascuna le proprie spese.

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010 — mPAY24 / UAMI — Ultra (M PAY)

(causa T-557/08)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo M PAY — Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori MPAY24 — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 36, 39, 42-45)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 settembre 2008 (procedimento R 221/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la mPAY24 GmbH e l'Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio figurativo MPAY, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35-38 e 42 — domanda n. 3587896
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:	mPAY24 GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Marchio denominativo comunitario MPAY24 (n. 2061656) per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36 e 38; marchio denominativo austriaco MPAY24 (n. 200373) per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36 e 38.
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto della domanda di marchio nella sua interezza.
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto parziale del ricorso

Dispositivo

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 settembre 2008 (procedimento R 221/2007-1) è annullata nella parte in cui tale decisione ha respinto l'opposizione proposta dalla mPAY24 GmbH.

2) L'UAMI è condannato alle spese.

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 7 luglio 2010 — Commissione / Antiche Terre

(causa T-51/09)

«Clausola compromissoria — Programma per la promozione di tecnologie energetiche in Europa (Thermie) — Contratto relativo al progetto di realizzazione a Umbertide di una centrale di produzione di energia elettrica mediante una tecnologia innovativa di combustione di biomasse agro-forestali — Modifica sostanziale delle condizioni di esecuzione del contratto — Recesso — Rimborso delle somme versate — Interessi»

Procedura — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria (Art. 238 CE) (v. punti 46, 50-60, 79-82, 85)

Oggetto

Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 238 CE, diretto ad ottenere la condanna della Antiche Terre al rimborso delle somme versate dalla Comunità europea in esecuzione del contratto 23 dicembre 1996, n. BM/188/96, stipulato con tre società, tra cui la Antiche Terre, nell'ambito del programma Thermie.